



PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO le leggi ed il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- VISTO la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e in particolare l'art.7, che disciplina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO il d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 concernente il Codice della Protezione Civile;
- VISTO l'articolo 3, comma 2 della suddetta L.R. 10/2000 nella parte in cui prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli Uffici e per le misure inerenti al gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli Organi preposti alla loro gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. recante norme di “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il Contratto Collettivo regionale di lavoro dell'Area della Dirigenza della regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/05/2000 in vigore;
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;
- VISTO il D.P. Reg. 13 febbraio 2023 n.439 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 “ Legge di Stabilità Regionale 2024 - 2026 “;
- VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 2 “ Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024 - 2026 ”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 22.01.2024 - “ Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, Bilancio Finanziario Gestionale e Piano degli indicatori ”
- CONSIDERATO che è necessario aggiornare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per le sedi Dipartimentali in funzione delle variazioni dell'assetto organizzativo del DRPC Sicilia, individuando i Dirigenti delle sedi periferiche cui attribuire le deleghe di funzioni ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 81/08;
- VISTO l'art. 2 comma d) del d.lgs. 81/08 che definisce “Dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- VISTO il D.D.G. n. 299 del 07/07/2022 “Adempimenti in materia di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - Delega di funzioni da parte del datore di lavoro ai Dirigenti delle sedi dipartimentali”
- VISTO il D.D.G. n.158 del 05/04/2024 di conferimento incarico Servizio S.14 – Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Ragusa al dott. Antonio Blandini;
- RITENUTO di dover procedere all'attribuzione della delega di funzioni ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 81/2008 al dott. Antonio Blandini, Dirigente del Servizio S.14 – Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Ragusa, in sostituzione dell'Ing. Luigi Lauretta per cessazione dell'incarico a seguito di pensionamento;

RITENUTO che il delegato è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti;

## DECRETA

ART. 1 La delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 81/08 al Dirigente dott. Antonio Blandini, per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18 - "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" nell'ambito del Servizio S.14 – Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Ragusa .

ART. 2 Le funzioni delegate sono quelle di cui all'art. 18, che qui si riportano:

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro<sup>34</sup>;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

ART. 3 Il Dirigente sopra individuato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, svolgerà le funzioni delegate dal Datore di Lavoro relativamente al personale assegnato alle strutture intermedie ubicate nel territorio di competenza del *Servizio S.14 – Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Ragusa*, ancorché dipendenti da altre Aree e Servizi ed ubicate nel medesimo territorio di competenza, in raccordo con i relativi Dirigenti.

Il Dirigente avrà cura di fornire al R.S.P.P. designato, limitatamente alle Unità Locali di competenza, le informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

ART. 4 Il Dirigente sopra individuato, è dotato di autonomo potere decisionale e di spesa da ricondurre alle disponibilità dei capitoli 116515, 116536 e 116537 iscritti alla Rubrica 4 del vigente Bilancio regionale, in raccordo con il Datore di Lavoro e la competente Area Finanziaria del DRPC Sicilia, in relazione ai fabbisogni che saranno comunicati per l'assolvimento di obblighi di legge derivante dai programmi degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati nel DVR.

ART. 5 Il Dirigente delegato avrà cura di trasmettere, entro 3 giorni dalla notifica del presente decreto tramite assegnazione IRIDE, l'accettazione delle funzioni di che trattasi.

ART. 6 con decorrenza 01/04/2023 termina la validità della delega attribuita con il D.D.G. n. 299 del 07/07/2022 al Dirigente ing. Luigi Lauretta.

ART. 7 Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.98, co. 6 della L.R. n.9/2015, che ha sostituito l'art. 68, co. 5 della L.R. n.21/2014.

Il Funzionario Direttivo

Il Dirigente Generale  
Datore di Lavoro  
ing. Salvatore Cocina